

N. R.G. 18987/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

PRESIDENTE REL.

DOTT. ALESSIA BUSATO

GIUDICE

DOTT. ANGELICA CASTELLANI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 18987 del ruolo generale dell'anno 2015

vertente tra

[REDACTED]

attori, con gli avv.ti [REDACTED]

e

[REDACTED]

[REDACTED]

e

[REDACTED], convenuto, con gli avv.ti [REDACTED]

e

[REDACTED], convenuto, con gli avv.ti [REDACTED]

e

[REDACTED] convenute, con gli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]



e

e

e

e

e

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 5.12.2019 e perciò, per tutte le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente, ad eccezione di [redacted] che ha precisato le proprie conclusioni come da comparsa di risposta.

MOTIVAZIONE

1. La causa è stata promossa da [redacted] che, con citazione notificata (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 17.11.2015, hanno convenuto in giudizio [redacted] (componenti del consiglio di amministrazione di [redacted] nel periodo compreso fra l'8.10.2012 e il 18.12.2012) per ottenerne la condanna ex art. 2395 c.c. al risarcimento di tutti i danni loro direttamente cagionati "poiché essi, in occasione dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) totalitaria che la [redacted] aveva lanciato sulla stessa [redacted] hanno consapevolmente posto in essere i fatti dannosi di seguito descritti, per i quali vengono chiamati a rispondere sotto il vincolo della solidarietà".



Gli attori hanno, in sostanza, esposto che: a) in data 9.10.2012 [REDACTED] (da ora, [REDACTED] [REDACTED] aveva comunicato a Consob e Borsa Italiana s.p.a la promozione di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria delle azioni di [REDACTED] al prezzo di € 0,22= per azione; b) [REDACTED] aveva, in quel momento, un capitale sociale sottoscritto e versato, di € 13.190.476,00=, rappresentato da 138.500.000 azioni nominali; c) tali azioni si erano stabilmente posizionate dall'agosto 2012 sul valore di € 0,15 ciascuna; d) tale valore si era incrementato sino a € 0,21= per azione proprio per effetto dell'OPA e si era mantenuto sostanzialmente stabile sino alla data del 12.11.2012; e) in tale data era stato diffuso difatti il comunicato ufficiale col quale il consiglio di amministrazione di [REDACTED], a norma dell'art. 103, 3° comma, d.lgs. 58/1998, esponeva "ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima"; f) il parere negativo espresso dal c.d.a. di [REDACTED] aveva determinato l'insuccesso dell'OPA promossa da [REDACTED] inducendo, fra gli altri, essi attori a non aderire all'offerta; g) le vicende successive di [REDACTED] avevano portato al definitivo azzeramento del valore del titolo (la società, posta in liquidazione nel 2014, aveva presentato nel novembre dello stesso anno domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio); h) il danno patito da essi attori doveva ritenersi pari alla differenza fra quanto essi avrebbero incassato a titolo di prezzo per la vendita delle rispettive azioni in adesione all'OPA e il valore ormai nullo delle stesse, al netto delle vendite effettuate *medio tempore*.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande proposte nei loro confronti e hanno concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese; tutti i convenuti hanno poi formulato istanza di differimento dell'udienza per poter provvedere alla chiamata delle rispettive compagnie di assicurazione.

Disposto quindi dal g.i. il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. e notificati gli atti di chiamata, le compagnie terze chiamate [REDACTED]

[REDACTED] si sono costituite in giudizio contestando sotto vari profili le domande proposte nei loro confronti e hanno concluso, in definitiva, per il rigetto delle domande di manleva.

La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. contabile, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe, precisate all'udienza del 5.12.2019.



2. Come accennato in narrativa, gli attori lamentano, in sostanza, il contenuto inadeguato del comunicato ex art. 103, 3° comma, d.lgs. 58/1998 diffuso dal consiglio di amministrazione [redacted] in occasione dell'OPA lanciata da [redacted], assumendo che le informazioni carenti e inesatte fornite con detto comunicato hanno indotto gli azionisti di [redacted] (e fra questi, essi stessi attori) a non aderire all'OPA, determinandone l'insuccesso.

Di qui il danno lamentato: non avendo aderito all'OPA, nessuno degli attori ha potuto vendere alla società offerente le proprie azioni, incassando il relativo prezzo; il disastroso (e prevedibile) andamento di [redacted] nel periodo successivo all'insuccesso dell'OPA ha poi comportato l'azzeramento del valore dei titoli, con il conseguente, palese pregiudizio patrimoniale.

3. In punto di diritto, va senz'altro condivisa l'opinione sostanzialmente unanime della dottrina (richiamata dalle difese di alcuni dei convenuti) che evidenzia i rigorosi limiti che caratterizzano la responsabilità degli amministratori della società emittente per gli (eventuali) errori commessi in sede di confezione del comunicato di cui all'art. 103, 3° comma, T.U.F..

La norma in esame richiede difatti agli amministratori la diffusione di un "comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima" (al quale si aggiungono le ulteriori informazioni contemplate dal comma 3-bis del medesimo articolo).

Si tratta, quanto alla seconda parte del comunicato, di una mera valutazione e perciò non di un giudizio (in senso stretto, avente ad oggetto fatti oggettivamente accertabili), ma di una determinazione di valore avente carattere necessariamente soggettivo, avendo ad oggetto situazioni suscettibili - per loro natura - di vario apprezzamento.

Ne deriva che, come correttamente rilevato in dottrina, la responsabilità degli amministratori della società emittente per le inesattezze o carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. potrà essere affermata solo quando risultino omesse (o false) informazioni rilevanti in ordine ai dati realmente utili per l'apprezzamento dell'offerta o quando la valutazione operata dall'organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite (si aggiungono ulteriori casi patologici che non rilevano nel caso in esame, quali quelli di abuso di potere, conflitto di interessi, ecc....).



4. Le risultanze della c.t.u. espletata impongono d'escludere la sussistenza di errori o carenze del comunicato idonei a determinare la responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo di

Il c.t.u. ha difatti accertato la sostanziale correttezza del comunicato diffuso dagli amministratori di in occasione del lancio dell'OPA di , accertando, in particolare, la sostanziale adeguatezza delle informazioni relative ai dati utili per l'apprezzamento dell'offerta e la correttezza della valutazione dell'OPA da parte degli amministratori.

Il tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il consulente nominato, perché fondate su ampia e congrua motivazione e confermate all'esito delle adeguate risposte fornite dallo stesso c.t.u. alle pur articolate osservazioni sollevate dal c.t.p. degli attori (pagg. 58/65 della relazione dell'elaborato peritale).

Il c.t.u. ha, in particolare, disatteso la prima osservazione/censura di carattere preliminare, relativa alla incompletezza della documentazione acquisita, evidenziando come, in realtà, la stessa Consob, pur rifiutando l'inoltro della documentazione richiesta (ritenendola coperta da segreto ex art. 4, 4° comma, T.U.F.), ha precisato al c.t.u. che "il contenuto della richiesta ex art. 114, c. 5, del TUF, formulata dalla Consob a data 15.11.2012, d'interesse della , è testualmente riportato nell'unito comunicato stampa del 16 novembre 2012"; col che va confermato il giudizio di sicura sufficienza della documentazione esaminata per la risposta al quesito.

La seconda osservazione formulata dal c.t.p. degli attori lamenta, in sostanza, il tenore contraddittorio dell'elaborato peritale, evidenziando come il ctu, che pure "da un lato esprime in modo molto chiaro ed univoco i dati societari, evidenziandone le criticità", dall'altro "manchi poi di trarre le conseguenti conclusioni in linea con lo stato di conclamata crisi aziendale che egli stesso descrive".

Il c.t.u ha, tuttavia, correttamente precisato di non aver mai rilevato uno "stato di conclamata crisi aziendale" (trattandosi di accertamento estraneo al quesito), avendo concentrato la propria attenzione sulle circostanze relative all'andamento economico-finanziario della società richiamate dalle disposizioni regolamentari vigenti all'epoca (le uniche, perciò, rilevanti).

Il c.t.u. ha inoltre chiarito di non aver indagato su ulteriori temi estranei al quesito e di avere, di contro, "esaminato gli andamenti aziendali nonché le deliberazioni del CdA al fine di verificare ogni elemento utile al riscontro della veridicità delle informazioni rese nel Comunicato, rilevando - in sintesi - quanto



qui di seguito testualmente ripreso e contenuto nel Paragrafo 3.3 della presente Relazione: *“sulla base delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, lo scrivente CTU ritiene che, salvo l’assenza di notizie specifiche in merito al comprovato peggioramento della situazione di tesoreria nel breve termine soprattutto nei mesi di settembre-ottobre e nei primi giorni di novembre del 2012, le considerazioni relative all’andamento recente di [REDACTED] rappresentate nel Comunicato siano da considerarsi, nel loro complesso, corrette”*”.

Maggiore approfondimento merita quindi la terza osservazione del c.t.p. degli attori, laddove rileva “un’omissione posta in essere dal CdA con piena consapevolezza”, tale da rendere “il comunicato non corretto” e tale da impedire allo stesso “di assolvere alla sua principale funzione che concerne l’informativa al pubblico”; osservando difatti che la “veridicità dell’informazione, in questo specifico caso, è da ritenersi carente o del tutto assente e sul punto”, conclude evidenziando che “sorprendentemente, il C.T.U. non svolge alcuna considerazione, nonostante egli stesso evidenzi la pesante situazione finanziaria, che si è manifestata in maniera irreversibile nell’esercizio in corso dall’1 ottobre 2012”.

Anche in questo caso il chiarimento fornito dal c.t.u. in risposta alle osservazioni deve ritenersi tuttavia esaustivo; il c.t.u. evidenzia difatti che, in realtà, “il Comunicato aveva segnalato correttamente quanto ritenuto necessario al fine di integrare le informazioni sull’andamento recente del Gruppo, in particolare laddove - alla pag. 12 - il CdA precisava che le prospettive future dipendevano sia dall’esito delle trattative allora in corso per il riscadenziamento dei termini di rimborso del debito con il *pool* delle banche finanziatrici, sia dalla conferma della disponibilità di apportare mezzi propri espressa dall’offerente, per un massimo di Euro 3 milioni, nonché da [REDACTED] per un importo di almeno Euro 3 milioni”

Il c.t.u ha, inoltre, precisato che “nel Comunicato avrebbe potuto trovare utile collocazione una specifica segnalazione relativa al peggioramento della situazione di squilibrio nella tesoreria”; considerazione questa non condivisa dal c.t.p. degli attori, che, sul punto, “ha rilevato che il Comunicato avrebbe *“dovuto”* e non *“potuto”* riportare questa segnalazione, attribuendo di fatto – alla mancanza di tale ultima precisazione sull’aggravamento della situazione finanziaria nel secondo semestre del 2012 – la riprova della “non-veridicità” del Comunicato”.



Il c.t.u. ha tuttavia replicato a tale ulteriore osservazione, evidenziando che “la precisazione sul peggioramento della situazione finanziaria nel secondo semestre del 2012, come già indicato nella presente Relazione, risultava nel caso di specie senz’altro opportuna. L’assenza di tale precisazione, tuttavia, non rendeva il Comunicato carente sul piano dell’informativa resa all’esterno da [REDACTED] l’aver scritto - nel Comunicato per l’appunto – che le prospettive del Gruppo dipendevano dal positivo esito delle trattative in corso con gli Istituti di Credito nonché dalla conferma dell’apporto di nuovi mezzi propri per almeno Euro tre milioni significava evidenziare, di fatto, una situazione che se da un lato era connotata da forti criticità sul piano della tesoreria di breve termine, dall’altro poteva essere risolta in via definitiva con il positivo esito del processo di ristrutturazione finanziaria in corso oppure – con eguale livello di probabilità nella prospettiva di analisi di un Lettore terzo – poteva determinare il venir meno del presupposto della continuità aziendale, con le note conseguenze che normalmente ne derivano”.

Considerazione questa che appare decisiva: le due condizioni indicate come essenziali nel comunicato (positivo esito delle trattative in corso col ceto bancario e apporto di mezzi propri in misura consistente) rivelavano chiaramente la forte criticità della situazione finanziaria di [REDACTED] e la rigorosa necessità di avveramento di entrambe le condizioni per la conservazione del presupposto della continuità aziendale.

È del tutto pacifico in causa, d’altronde, che la stessa OPA lanciata da [REDACTED] risultava assoggettata a due condizioni (su cui vedi anche *infra*), la seconda delle quali aveva ad oggetto proprio il raggiungimento, entro e non oltre i due giorni di borsa aperta antecedenti la data di pagamento del corrispettivo, di “*un accordo fra [REDACTED] e l’OFFERENTE, da un lato, e le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE medesimo, dall’altro lato, condizionato all’approvazione dei competenti organi societari dell’EMITTENTE medesimo e avente ad oggetto la ristrutturazione, a condizioni di mercato, dell’attuale indebitamento a medio-lungo termine*”.

Lo stato di difficoltà finanziaria in cui versava [REDACTED] doveva quindi ritenersi noto anche alla società offerente, che, per l’appunto, condizionava l’efficacia della propria offerta al perfezionamento di un accordo col ceto bancario avente ad oggetto la ristrutturazione del relativo debito a medio-lungo termine; dovendosi perciò ribadire la sufficienza delle informazioni – pur non esaustive - fornite dal comunicato al riguardo.



Vanno infine disattese le ulteriori osservazioni formulate dal c.t.p. degli attori fondate, in sostanza, sul tenore contraddittorio dei due elaborati redatti dal professionista indipendente, prof. [REDACTED], nel periodo ottobre/dicembre 2012 (*fairness opinion* allegata al comunicato e *impairment test* effettuato in sede di redazione del bilancio di [REDACTED] al 30.9.2012).

Ed infatti, premesso che resta estranea al presente giudizio la valutazione dell'operato del prof. [REDACTED] (che non risulta destinatario della presente azione risarcitoria), va rilevato che:

a) le risultanze della *fairness opinion* del prof. [REDACTED] risultano sostanzialmente allineate, quanto all'inadeguatezza del prezzo offerto da [REDACTED], a quelle del parere fornito dall'ulteriore *advisor* incaricato dagli amministratori di [REDACTED], contro il quale gli attori non svolgono specifiche censure (entrambi i documenti risultano allegati al comunicato in data 12.11.2012);

b) il ctu ha inoltre chiarito la diversa natura dei due documenti redatti dal prof. [REDACTED] e ribadito che “la divergenza dei valori ivi rappresentati era spiegata, fra l'altro, proprio dalla differente base dati utilizzata (luglio e dicembre 2012)”;

c) non v'è prova, in ogni caso, che alla data di diffusione del comunicato fossero già noti al c.d.a. di [REDACTED] i diversi risultati dell'*impairment test* effettuato dal prof. [REDACTED],

d) il comunicato ex art. 103 T.U.F., come correttamente rilevato dal c.t.u., avvertiva espressamente (alla pagina 15) che “la Società non era in grado di escludere che alcune poste dell'attivo patrimoniale potevano subire rettifiche valutative in esito ai processi di *impairment test* richiesti dai principi contabili internazionali”.

Avvertimento quest'ultimo che impone di ritenere comunque soddisfatto il requisito di completezza dell'informazione fornita col comunicato anche con riferimento alla eventualità di svalutazioni di alcune poste dell'attivo patrimoniale di [REDACTED]

In conclusione, ribadita la correttezza dell'analisi del comunicato compiuta dal c.t.u. (paragrafo 3.3. – pagine 31/41 della relazione), va anche condivisa la “risposta al quesito” fornita dal c.t.u. al paragrafo 3.4. (pagg. 42/43), che conclude nel senso della veridicità (e correttezza) del comunicato per cui è causa.

Conclusione che trova conferma nell'esito delle ulteriori analisi affidate al c.t.u., di cui alla parte seconda della risposta al quesito, lettere a) e b), che, pur non decisive, non introducono elementi di contrasto alle conclusioni già raggiunte.



5. Sotto un diverso profilo va rilevato che, come ricordato, l'offerta lanciata da [REDACTED] risultava pacificamente assoggettata a due condizioni (vedile riepilogate dal c.t.u. alla pagina 29 dell'elaborato: "L'OPA era condizionata, *inter alia*, al mancato verificarsi, nei termini stabiliti con riferimento alla durata del periodo di adesione all'offerta medesima, di "eventi o situazioni straordinari o comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria, le prospettive dell'EMITTENTE e delle società da questa controllate, tali da alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o i risultati dell'EMITTENTE medesima e delle società da questa controllate, rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012.

L'OPA, inoltre, era condizionata al raggiungimento, entro e non oltre i due giorni di Borsa aperta antecedenti alla data di pagamento del corrispettivo, di "un accordo fra [REDACTED] e l'OFFERENTE, da un lato, e le banche creditrici del gruppo dell'EMITTENTE medesimo, dall'altro lato, condizionato all'approvazione dei competenti organi societari dell'EMITTENTE medesimo e avente ad oggetto la ristrutturazione, a condizioni di mercato, dell'attuale indebitamento a medio-lungo termine").

L'adesione degli odierni attori all'OPA non avrebbe perciò comportato il necessario perfezionamento della vendita delle rispettive azioni, potendo l'efficacia dell'OPA venir meno per effetto del mancato avveramento di una delle due condizioni (o di entrambe).

Il danno lamentato dagli attori si caratterizzerebbe pertanto come danno da perdita di una mera *chance* e risulterebbe perciò risarcibile esclusivamente nei rigorosi limiti precisati dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. 1752/2005, secondo cui "in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. ...").

Nel caso in esame gli attori lamentano, come più volte ricordato, il tenore ingannevole del comunicato diffuso a norma dell'art. 103 T.U.F., ritenendo, in sostanza, che la corretta confezione di detto



comunicato non avrebbe potuto non illustrare la difficilissima situazione, quantomeno finanziaria, in cui versava [REDACTED]

Appare tuttavia ragionevole ritenere che un comunicato di tenore diverso - affine a quello che gli attori ritengono sarebbe stato più coerente alla reale situazione in cui versava [REDACTED] - avrebbe, con tutta probabilità, comportato il mancato avveramento di almeno una delle condizioni cui era subordinata l'offerta presentata da [REDACTED], tenuto conto del verosimile impatto negativo che un comunicato di tale tenore avrebbe prodotto, quantomeno, sull'andamento delle trattative pendenti col ceto bancario.

Né gli attori hanno fornito specifici elementi di prova (sia pure di natura presuntiva o probabilistica) quanto all'effettiva probabilità di avveramento di entrambe le condizioni cui era subordinata l'efficacia dell'OPA.

Il che vale, anche sotto questo diverso profilo, a determinare il rigetto delle domande attrici.

6. Si aggiunga, infine, che è anche pacifico in causa che, sfumata l'OPA [REDACTED], gli attori hanno comunque conservato per lungo tempo la proprietà di gran parte delle azioni di cui erano titolari alla data del lancio dell'OPA e che tali azioni, dopo la "rapida risalita" successiva a detto lancio (ottobre 2012) hanno visto progressivamente diminuire il loro valore (si vedano i due grafici riportati alle pagine 17 e 44 della relazione del ctu e, in particolare, il primo dei due, ove è illustrato l'andamento del prezzo delle azioni [REDACTED] nel periodo che va dal giugno 2007 al giugno 2014).

A seguito dell'insuccesso dell'OPA, e sino al definitivo azzeramento del valore del titolo, gli attori hanno quindi mantenuto la proprietà (di gran parte) delle loro azioni per circa due anni; circostanza che induce a valutare come altrettanto plausibile l'ipotesi alternativa della volontà di conservare le proprie partecipazioni in [REDACTED] nella prospettiva di un effettivo rilancio della società.

Ne deriverebbe l'ulteriore difetto di idonea prova della sussistenza di un effettivo nesso causale fra il - preteso - illecito oggetto di contestazione e le conseguenze lesive lamentate.

7. Le ragioni della decisione rendono inammissibili - per irrilevanza - le ulteriori istanze istruttorie reiterate dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni (dovendosi, in particolare, ribadire la completezza dell'indagine espletata dal c.t.u.).

8. Respinte le domande attrici, restano assorbite le domande di manleva svolte dai convenuti nei confronti delle compagnie terze chiamate.



9. Vanno infine respinte le domande di condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., atteso che le domande attrici, pur infondate, non appaiono caratterizzate da temerarietà (la notevole qualità del contraddittorio tecnico svoltosi nell'ambito della c.t.u. conferma anzi la elevata opinabilità delle questioni trattate).

10. Le spese seguono la soccombenza; gli attori [REDACTED] e [REDACTED], che hanno svolto difese comuni, vanno perciò condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da ciascuno dei convenuti (costituitisi autonomamente) per il presente giudizio, che si liquidano, sempre per ciascuno, in complessivi € 30.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (l'importo indicato è perciò dovuto per una sola volta quanto alle convenute [REDACTED] che hanno svolto difese comuni).

Sulla scorta dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, di recente, Cass. 23123/2019, secondo cui: "le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria") gli attori vanno condannati, sempre in solido, alla rifusione delle spese sostenute da ciascuno dei terzi chiamati [REDACTED], sempre per ciascuno, in € 30.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

11. Le spese di ctu, come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e degli attori nei rapporti interni.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: rigetta le domande attrici; condanna gli attori al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti e dei terzi chiamati, della somma di € 30.000,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite (importo dovuto per una sola volta quanto alle convenute [REDACTED]); pone le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido e degli attori nei rapporti interni.



Così deciso in Brescia il 17.3.2020.

Il presidente estensore
dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

